

MICHELE CARDUCCI\*

# Ordinamenti giuridici e sistema climatico di fronte all'autoconservazione

## ENGLISH TITLE

Legal orders and climate system in the face of self-preservation

## ABSTRACT

This study discusses the relationship between “normality” and “normativity” of law as a problem in the current unprecedented climate and ecosystem emergency. Indeed, this emergency imposes an “Endgame” on time, but time has always been considered a factor of self-preservation of legal orders, in the exclusive availability of the human will. This human presumption is now no longer suitable for saving the planet and human coexistence.

## KEYWORDS

Climate System – Law – Time – Emergency – Normality.

## 1. LE DUE DIMENSIONI DELL'AUTOCONSERVAZIONE

Tutti gli ordinamenti giuridici esistono e operano all'interno del sistema terrestre. Tale inclusione reciproca non si verifica per nessun altro corpo celeste; e questo non perché gli esseri umani non possano vivere su altri pianeti, ma perché lo stesso diritto riserva solo alla Terra uno statuto giuridico esclusivo rispetto al cosmo. La Luna, per esempio, è normativamente qualificata patrimonio comune dell'umanità, sottratta all'“appropriazione per mezzo di proclamazioni di sovranità”, come si legge nell'art. 11 dell'*Accordo che regola le attività degli Stati sulla Luna e sugli altri corpi celesti*<sup>1</sup>. La Terra no: la Terra è l'oggetto principale di appropriazione per mezzo di proclamazioni di sovranità; non da oggi, ovviamente, e le ragioni storiche e

\* Professore ordinario di Diritto costituzionale comparato e climatico presso l'Università del Salento.

1. Noto come *Trattato sulla Luna*, esso integra il *Trattato sullo spazio extraatmosferico* del 1967, frutto del lavoro del *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, recentemente messo in discussione dagli Usa con le loro proposte di c.d. *Artemis Accords*: cfr. Nasa, *Principles for a Safe, Peaceful, and Prosperous Future*, 2020.

antropologiche di questa peculiarità sono note e ampiamente studiate e ricostruite<sup>2</sup>.

Oggi, però, queste ragioni identificano la matrice della tensione fra strumenti di autoconservazione e autosufficienza degli ordinamenti giuridici, da una parte, e meccanismi naturali di autoconservazione e autosufficienza del sistema climatico, ossia della Terra, dall'altra.

Com'è noto, infatti, il sistema climatico terrestre è composto da litosfera, atmosfera, idrosfera, criosfera e biosfera. Queste sfere funzionano in base a leggi di natura, scoperte e spiegate dalla scienza e non riscontrabili, allo stato attuale, su altri pianeti<sup>3</sup>.

Per lungo tempo, il diritto ha trattato queste sfere come un tutt'uno, riconoscendo ad esse un'armonia non disponibile da parte degli esseri umani, o perché immanenti e non controllabili dalla loro volontà, come ancora adesso immaginano le tradizioni giuridiche ctonie o indigene, o perché create o rivelate da un'entità superiore e trascendente, come pensato da gran parte del diritto di matrice religiosa<sup>4</sup>.

Solo i sistemi giuridici di derivazione occidentale, indipendentemente dalla distinzione tra *Civil* e *Common Law*, si sono emancipati dalla figurazione unitaria della Terra, rompendo appunto l'armonia del mondo<sup>5</sup> e scindendo definitivamente e irreversibilmente i tempi e gli spazi umani dal tempo e dagli spazi delle sfere del sistema climatico<sup>6</sup>. L'autoconservazione del diritto, non più dipendente dal sistema climatico, si è trasformata in autosufficienza indifferente verso il pianeta che la ospita<sup>7</sup>.

Il tragitto parte dal Medioevo, ancora caratterizzato da gerarchie immutabili di spazio e tempo (sacro e profano; protetto e aperto; urbano e rurale ecc.), dissoltesi, prima, nello spazio galileiano del XVII sec., segnato da una omogeneità infinita, uniforme e misurabile come pura estensione, e, poi, nella contemporaneità della complessità relativa, dove la dislocazione si sostituisce all'estensione<sup>8</sup>.

Hans Blumenberg ha parlato di immagine del mondo separata dal cosmo<sup>9</sup>, che irrompe nella spiritualità europea allorquando la credibilità della creazione come provvidenza è messa in discussione appunto dalle conoscenze scien-

2. Valgano, tra i tanti, i riferimenti a O'Gorman, 1958; Benveniste, 1976; Hobsbawm, Ranger, 1983; Schmitt, 1991; Roulard, 1992; Fitzpatrick, 1998; Supiot, 2006; Young, 2007; Ribas Alba, 2015; Farinelli, 2016; Graeber, Wengrow, 2022.

3. Krauss, 2022.

4. Glenn, 2011.

5. Spitzer, 2009.

6. Bretone, 2004; Jünger, 2000; Hartog, 2022.

7. Brevini, 2013; Cuturi, 2020; Van Aken, 2020.

8. Foucault, 2010.

9. Blumenberg, 1992.

tifiche, rendendo sempre più evidente l'onere di autoaffermazione del destino umano in forza delle proprie capacità di osservazione e di azione. Osservare *il* mondo e agire *sul* mondo diventeranno progressivamente più importanti della semplice sopravvivenza biofisica *nel* mondo. Il diritto, come dispositivo metodologico dell'azione e della relazione, sarà così chiamato a legittimare e promuovere la propulsività umana, invece che assecondare una creazione divina o un'immanenza naturale. Le sue tecniche serviranno a perpetuare l'autosufficienza, prima ancora che l'autoconservazione.

Tutto questo, però, ha alimentato un irrefrenabile paradosso, giacché proprio la visione disincantata del mondo ha facilitato contemporaneamente la scienza e, con essa, la scoperta di quelle leggi di natura del sistema Terra, alle quali il diritto occidentale aveva ormai voltato le spalle<sup>10</sup>.

In conclusione, la modernità giuridica occidentale consegna all'esistenza umana due condizioni, distinte e parallele, di autoconservazione e autosufficienza: dentro gli spazi e i tempi degli ordinamenti, prodotti da leggi umane, e dentro il sistema climatico, sempre meglio conosciuto e spiegato nel funzionamento delle sue leggi di natura.

Ecco allora che il diritto ha potuto fingere verso la natura del sistema climatico senza che la dinamica di quest'ultimo potesse nulla nei suoi riguardi.

Bisogna risalire a Hobbes, pietra miliare delle figurazioni moderne del costituzionalismo<sup>11</sup>, per comprendere questa antropologia della vita, da cui è germinato il diritto costituzionale di oggi. Secondo Hobbes<sup>12</sup>, la vita è paura della morte e rincorsa di desideri, prevalenti sui bisogni. È, dunque, una dimensione biologica di paura e sociale di desiderio, appartenente a ciascuno come individuo. In questo, l'essere umano sarebbe diverso da qualsiasi altra forma di vita: vive non per i bisogni, ma per i desideri contro la paura della morte, sicché la morte stessa si presenta non più semplicemente "biologica", ma propriamente "artificiale" in termini di irrealizzabilità dei desideri. Se si muore, non si può più "desiderare", oltre che semplicemente non più "vivere". Il desiderio, nel contempo, induce ciascun individuo all'uso esclusivo delle cose comuni, portando a rifiutare l'esistenza di un'armonia indisponibile e di un sistema di leggi che leggi gli umani al mondo in termini prioritariamente naturali.

Le regole costituzionali di convivenza, di riflesso, presuppongono sì la sopravvivenza, ma non si occupano di essa. Disciplinano gli interessi di ciascuno sui propri desideri, per declinare il tempo e lo spazio in funzione di essi<sup>13</sup>. Il vantaggio del diritto risiede proprio in questo: nel lasciar fuori dalle deliberazioni umane tempi e spazi della natura.

10. Feyerabend, 2009.

11. Luciani, 2006.

12. Sia nel *De Cive* che nel *Leviatano*.

13. Chessa, 2019.

Si spiega in questo modo la definitiva dissociazione tra autoconservazione del sistema climatico e autoconservazione degli ordinamenti giuridici e degli stessi soggetti giuridici. Quest'ultima non si esaurisce nella garanzia della vita fino al suo termine naturale. La prima, invece, si<sup>14</sup>. La stessa dicotomia pubblico-privato, *imperium* e *dominium*, ineludibile nel Medioevo e costitutiva del diritto occidentale, asseconda il primato del desiderio, dal momento che lo spazio “pubblico” statale consente di occultare gli spazi naturali della Terra per legittimare il dominio, collettivo o individuale, su spazi e tempi “desiderati” dall’individuo<sup>15</sup>.

Riletta, nel corso del Novecento, da Weber, Schmitt, Foucault come da tanti altri, una simile antropologia costituzionale del desiderio ha poi supportato un’antropologia della scienza – soprattutto medica e biologica – come tecnica di dominio manipolativo sulla vita individuale di ciascuno, in funzione sempre dei desideri, legittimante, a sua volta, manipolazioni giuridiche dell’idea stessa di vita. Basti pensare a certe differenziazioni legali sul concetto di “persona”, rispetto appunto alla vita e alla qualificazione della vita “degna”<sup>16</sup>, del tutto prescisse da leggi della biologia, pur note all’agire umano<sup>17</sup>. In questo cammino, la scienza medica e biologica ha finito col neutralizzare la paura della morte per amplificare i desideri (è la condizione “liquida”, che ci ha fatto conoscere Bauman con riguardo anche alla torsione “estetica” e “possessiva” delle scienze mediche<sup>18</sup>).

Oggi, di fronte allo sconquasso umano del pianeta, scopriamo nuovamente di dover tornare a interrogarci sull’antropologia hobbesiana della vita come paura della morte<sup>19</sup>, invece che come desiderio sulla vita. E questo, per causa, ancora una volta, delle conoscenze scientifiche; ma non di quelle mediche e biologiche, bensì di quelle geofisiche e biofisiche che, sempre più profonde e dettagliate, osservano non la vita umana come dominio individuale, ma tutti gli enti della Terra, viventi e non, in quanto materia ed energia che alimentano il sistema climatico, da cui dipendiamo (e deriviamo) come specie<sup>20</sup>.

14. Valga, in merito, il richiamo al “principio di esclusione competitiva”, che è alla base anche dell’osservazione delle nicchie di vivibilità e abitabilità delle specie viventi, compresa l’umana. Cfr. Hutchinson, 1978.

15. Da questa figurazione, tra l’altro, origina il principio di diritto internazionale della sovranità permanente statale sulle risorse naturali: Gümplová, 2020.

16. Zanuso, 2005.

17. Trevors, Saier, 2020.

18. Bauman, 2007.

19. LaMothe, 2022.

20. Lakitsch, 2021.

## 2. DALL'AUTOCONSERVAZIONE ALL'AUTOSUFFICIENZA DISSIPATIVA

Nonostante le acquisizioni scientifiche sull'autoconservazione naturale, a partire dal fondamentale secondo principio della termodinamica, il diritto non cambia e permane uguale a se stesso: un ordine popolato di soggetti che desiderano e perseguono tempi e spazi propri, senza condivisioni con ordini spaziali o temporali diversi dal diritto stesso. Persino l'ordine del mercato, celebrato come naturalmente spontaneo, resta comunque giuridico, nella misura in cui ha bisogno di regole artificiali che permettano, al suo interno, lo scambio di desideri individuali<sup>21</sup>.

Pertanto, la contrapposizione delle autoconservazioni non conosce eccezioni. Anzi, essa si divarica ulteriormente con l'avvento dell'energia fossile, capace di moltiplicare le condizioni materiali di realizzazione di quei desideri attraverso un trasferimento crescente di risorse dal sistema climatico (precisamente dalla litosfera) a tutti gli ordinamenti giuridici<sup>22</sup>.

Questo flusso, in atto ormai da più di due secoli, agisce secondo il principio della massima potenza (Pmp), invece che di quello di entropia, proprio perché promuove crescita e conservazione dei desideri umani (costituzionalmente denominati libertà, diritti, prestazioni, benessere, beni ecc.) indipendentemente dalla dissipazione dell'energia utilizzata<sup>23</sup>. In pratica, col fossile, tempo e spazio dei desideri umani si appropriano della funzione terrestre: da variabile indifferente alla Terra, si tramutano in variabile determinante di tutte le altre variabili, fisiche e biologiche, del pianeta<sup>24</sup>.

La disconnessione biofisica della specie umana verso il suo corpo celeste è totale. Alla dimensione locale di sopravvivenza, ormai sostituita da flussi di materiale ed energia da luoghi lontani attraverso il commercio sempre più globale<sup>25</sup>, si aggiunge il distacco persino dalla biosfera, grazie al ricorso alle risorse fossili estratte dalla litosfera<sup>26</sup>. L'antropomassa si impone sulla biomassa<sup>27</sup>.

L'efficienza e l'utilità del diritto diventano del tutto "innaturali". Non saranno i giuristi a farlo presente, ma Vilfredo Pareto, coniando il termine

21. Giuliani, 1997; Irti, 2003.

22. Solo negli ultimi 70 anni, il consumo umano di energia ha superato quello dei precedenti 11.700 anni: cfr. Syvitski, Waters, Day, Milliman, Steffen, 2020.

23. Odum, 2007.

24. Per questo si parla di Antropocene come periodo geologico condizionato dalla variabile spazio-temporale umana, "accelerazione" dell'Antropocene come aumento della pressione della variabile spazio-temporale umana sulle altre variabili del sistema climatico, "rottura" dell'Antropocene come insostenibilità, da parte del sistema climatico, della variabile spazio-temporale umana: cfr. Kim, 2021.

25. Haberl, Erb, Krausmann, 2014.

26. Wiedmann, Schandl, Lenzen, Moran, 2015.

27. Elhacham, Ben-Uri, Grozovski, 2020.

“ofelimità”, per descrivere il giudizio di convenienza, che permette a qualsiasi cosa di soddisfare un desiderio, indifferentemente se legittimo o meno. Con questa acquisizione, l’utile “umano” (spesso definito “economico”), regolato dal diritto e segnato dall’attribuzione di valore soggettivo individuale al mondo circostante, si distacca dall’utile “naturale”, espressivo invece dell’utile necessaria per la sopravvivenza umana<sup>28</sup>.

I giuristi, e *in primis* i costituzionalisti, compenseranno l’innaturalità con un’assiologia costruita intorno al c.d. “principio di eteronomia”, argomento secondo cui il naturale è “esogeno”, non appartiene al diritto<sup>29</sup>. Riprendendo Hans Kelsen<sup>30</sup>, lo si può verificare facilmente. La scienza del diritto moderna consuma un processo contraddittorio rispetto a quello della fase primitiva della regolazione giuridica. Nel diritto primitivo, sopravvissuto nell’attuale tradizione giuridica ctonia, non si conosce la separazione tra sfera della natura, come autoconservazione causale, e sfera della società, come autoconservazione normativa, sicché i fenomeni naturali sono spiegati come imputazione dei comportamenti umani e l’idea stessa di giustizia è fatta derivare da un’interpretazione sociale della natura. La mentalità moderna, al contrario, studia in modo scientifico la natura, abilitando, come accennato, la distinzione tra natura e società. Di qui, secondo Kelsen, la possibilità di una teoria “pura” del diritto. Nella pratica, però, il diritto non si è mantenuto “puro”. Soprattutto la dottrina costituzionalistica ha giustificato la separazione tra natura e società in modo “impuro”, sostenendo l’esistenza di una causalità *meta-naturale* tra valori, prodotti dai desideri umani, e loro effetti sulla convivenza sociale<sup>31</sup>. I valori identificano le preferenze prevalenti tra i desideri umani, da cui far discendere giudizi e decisioni sulla convivenza (si pensi ai canoni di ragionevolezza, bilanciamento, proporzionalità).

A questo punto, tutto può assumere “valore” sia come scambio soddisfacente per gli individui (la “ofelimità” paretiana) sia come preferenza prevalente nella comunità. La natura non sfugge alla doppia sussunzione, tanto da riscontrare definizioni giuridiche ora come “bene” ora come “valore”<sup>32</sup>.

Le Costituzioni novecentesche e contemporanee sono impregnate di questa visione del mondo, nell’inconsapevolezza di costringere l’esistenza

28. Per tale ragione, Pareto sosterrà l’impossibilità di individuare una “ofelimità” dell’intera collettività umana: sull’importanza del concetto paretiano, si veda Malandrino, Marchionatti, 2000.

29. Argomento ritornato all’attenzione del dibattito, a seguito dell’esperienza zoonotica (quindi naturale) della pandemia: cfr. Massa Pinto, 2022.

30. Kelsen, 2000.

31. Fischel, 2017.

32. Prieur, 2001. Sull’inclinazione neuro-psicologica umana verso la sussunzione morale, si veda Tomasello, 2016.

umana a una costante tensione ontologica<sup>33</sup>: da una parte, la realtà “giuridica”, alimentata dalla finzione dei desideri e dei valori come causa e giustificazione delle azioni umane sul mondo; dall’altra, la realtà “concreta” fornita dalle scienze del sistema Terra, che ricostruiscono la causalità delle relazioni uomo-mondo attraverso metodi sottoposti a protocolli di verifica e falsificazione<sup>34</sup>.

Questa divaricazione, esasperata dal moltiplicarsi dei desideri umani abilitati dall’energia fossile, ci ha condotto all’attuale emergenza climatica ed ecosistemica planetaria. Denunciata proprio dagli scienziati del sistema Terra (ovvero da coloro che studiano tempi e spazi di autoconservazione delle sfere del sistema climatico<sup>35</sup>) e solo successivamente dichiarata da numerose istituzioni, inclusa la Ue<sup>36</sup>, essa non consiste in una situazione fattuale che “mette in pericolo” l’autoconservazione del diritto. Tutte le emergenze, ad oggi conosciute dall’esperienza umana, sono sempre state rubricate come parentesi o eccezioni nell’autoconservazione giuridica. I due anni di pandemia sono ricordati appunto come una brutta parentesi che ha costretto a sospendere la normale autoconservazione e riproduzione del diritto e dei diritti.

L’emergenza planetaria, però, non è questo. Non è una parentesi; è un’irreversibile transizione termodinamica verso una nuova condizione spazio-temporale di autoconservazione del sistema climatico, nei cui riguardi il fattore di pericolo è segnato proprio dall’autosufficienza del diritto.

Non a caso, il suo fulcro è reso da due formule scientifiche molto note: il modello del “*Seneca Effect*” di Ugo Bardi<sup>37</sup>, in grado di descrivere come qualsiasi sistema autoconservativo artificialmente autosufficiente, a partire dagli ordinamenti giuridici, pur garantendo tassi di crescita e mantenimento delle utilità soggettive e individuali (le “ofelimità” di Pareto condivise come valori), non resista all’autoconservazione del sistema naturale che lo include; la formula  $\tau/T$  di Timothy M. Lenton e altri<sup>38</sup>, che mostra come l’emergenza climatica ed ecosistemica non derivi da un vettore esogeno rispetto ai tempi

33. Camerlengo, 2020.

34. Come spiegato da Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, “gli uomini pagano l’accrescimento del loro potere con l’estraneazione da ciò su cui lo esercitano” (Horkheimer, Adorno, 1997, p. 17). Nell’esaltazione di questa “estraneazione” dalla natura ha vinto il premio Nobel per l’economia Robert Solow, padre della teoria della crescita infinta come “valore”, preferenza, “ofelimità”. L’economista così giustificherà il suo assunto (del tutto smentito dalle scienze della natura): non solo è possibile “sostituire le risorse naturali con altri fattori”, ma “andare avanti anche senza risorse naturali”, dato che “il loro esaurimento è semplicemente un evento, non una catastrofe” (Solow, 1974).

35. Si vedano i c.d. “*Scientists’ Warning*” lanciati dalla piattaforma mondiale scientistswarning.org. In merito, Carducci, 2022.

36. Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019.

37. Bardi, 2017.

38. Lenton, Rockström, Gaffney, Rahmstorf, Richardson, Steffen, Schellnhuber, 2019.

concordati dagli esseri umani per la loro convivenza (com'è stato, da ultimo, il virus pandemico).

Se il “*Seneca Effect*” conferma l'impossibilità dell'autoconservazione in termini di autosufficienza, con buona pace delle figurazioni del costituzionalismo, la formula di Lenton attesta che il vettore dell'emergenza è endogeno alla convivenza umana stessa, con buona pace dei teorici dell'eteronomia, e dipende tutto ed esclusivamente dal tempo, più dettagliatamente dalla relazione tra il tempo deciso politicamente e regolato dal diritto ( $\tau$ ) e il tempo naturale restante ( $T$ ) affinché l'intero sistema climatico (ossia il pianeta Terra) non si destabilizzi nelle condizioni attuali di scansione temporale della vita<sup>39</sup>.

Volenti o nolenti, tra le due dinamiche autoconservative – quella giuridica e quella del sistema climatico – è ormai in atto la “partita finale”; il “*Climate Endgame*”, su cui addirittura si sollecita un urgente Rapporto speciale dell'Onu per indagare tutte le incognite della collisione<sup>40</sup>. Perché di collisione si tratta (fra autoconservazioni artificiali e naturali, tra tempi  $\tau$  e  $T$ ), solo illusoriamente risolvibile con la ridondanza delle finzioni giuridiche e dei valori plasmati dai desideri.

Lorenzo Cuocolo<sup>41</sup> ha proposto un'equazione espressiva dell'indice di autoconservazione di un sistema giuridico-costituzionale:

$$k = (\text{garanzie temporali} + x_0) / \text{potere}.$$

$k$  indica la costante di conservazione del sistema costituzionale, mentre *garanzie temporali* +  $x_0$  definisce il numeratore dell'insieme delle libertà e garanzie, acquisite dalle Costituzioni e non regredibili nei livelli di riconoscimento e tutela maturati nel tempo. Il *potere*, in quanto produzione di decisioni e regole su quelle libertà e garanzie, segna il denominatore che le condiziona nel tempo. La costante corrispondenza equilibrata tra denominatore del *potere* e numeratore delle *garanzie* permetterebbe l'autoconservazione temporale di un sistema costituzionale.

La normalità del mondo sarebbe data dalla costanza temporale del pareggio tra potere e garanzie.

39. Si tratta delle c.d. “nicchie ecologiche e climatiche” della sopravvivenza nel tempo: Xu, Kohler, Lenton, Svenning, Scheffer, 2020.

40. Kemp, Xu, Depledge, Lenton, 2022. Secondo il *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022* pubblicato dall'*United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (Undrr), l'attività e il comportamento umani stanno contribuendo a un numero crescente di disastri ecosistematici in tutto il mondo, mettendo in pericolo milioni di vite e la possibilità di riscatto sociale dei più deboli e vulnerabili. Sempre secondo il Rapporto, entro il 2030, il numero di eventi catastrofici raggiungerà i 560 all'anno, pari a 1,5 disastri catastrofali al giorno.

41. Cuocolo, 2009, spec. pp. 308 ss.

### 3. L'EMERGENZA CLIMATICA COME FATTO “ABNORME”

La corrispondenza temporale fra normalità e normatività è un assillo del pensiero giuridico occidentale sul tempo<sup>42</sup>.

L'emergenza planetaria, climatica ed ecosistemica, ci costringe a un nuovo scenario, dove, ad essere messa sotto osservazione, è proprio questa corrispondenza, in ragione della sua riproduzione “abnorme” rispetto ai tempi del sistema climatico.

Com’è noto, nel diritto positivo, la normatività indica il fine prescrittivo di una regola giuridica, mentre la normalità descrive la tipicità del comportamento conforme alla prescrizione. I due poli si alimentano reciprocamente, dato che la norma può non solo inaugurare nuovi comportamenti (rendendoli normali), ma anche presupporli come fondamento della propria validità<sup>43</sup>.

L’autoconservazione degli ordinamenti giuridici è tutta qui.

Ma che succede nel momento in cui si osserva che questa autoconservazione produce l’emergenza del sistema climatico, ovvero la fuoriuscita dalla normalità di funzionamento delle sue sfere?

André Lalande<sup>44</sup> ha dimostrato quanto il concetto di “normale” sia bifronte, risultando utilizzabile per designare rispettivamente un fatto, come avviene nella lingua delle scienze naturali, oppure un valore attribuito a un comportamento umano sul fatto, come si verifica nella lingua del diritto. Da questo doppio significato deriverebbe pure la non corrispondenza tra “anomalia” e “anormalità”, con la prima descrittiva di una discordanza fattuale e la seconda implicante sempre e solo una valutazione di comportamenti in base a parametri precostituiti<sup>45</sup>.

La normalità umana, quindi, risulta collocata su due livelli differenti di esperienza; quella “esistenziale”, “non anomala” nei fatti, e quella “normativa”, “non anormale” nei criteri di valutazione.

Che cosa cambia con l’emergenza planetaria?

Com’è noto, di “anomalie” e “anormalità” della realtà si occupano i c.d. “studi sulle transizioni”<sup>46</sup>. Essi, tuttavia, hanno sempre osservato il lato umano del cambiamento come causa della “transizione”<sup>47</sup>. Non considerano la prospettiva inversa: quella del mutamento del sistema naturale che, evidenziando “anomalie”, impone transizioni. Ancor meno hanno prefigurato scenari in cui le “anomalie” fattuali legittimano persino “anormalità”. Insom-

42. Di Santo, 2012.

43. Bobbio, 1994, pp. 215 ss.

44. Lalande, 1962, pp. 688-689.

45. Canguilhem, 1998, pp. 101-103.

46. Costa, 2019.

47. Si pensi ai c.d. *Transition Approaches*: Brückner, 2019.

ma, difetta una visione olistica su “anomalie” e “anormalità” nella tensione tra normatività del diritto e funzionamento del sistema naturale (il sistema climatico).

Quello che si può rintracciare, per rispondere alla nostra domanda, riguarda alcuni spunti, provenienti da chi si è interrogato su normalità e normatività in termini di dissidio tra sopravvivenza naturale e diritto. Il riferimento corre a Schmitt<sup>48</sup> e Foucault<sup>49</sup>.

In Schmitt, la normalità – naturalistica e sociale – è requisito essenziale di fondazione e legittimazione della normatività giuridica. Qualsiasi ordinamento, per autoconservarsi concretamente, richiede una strutturazione normale dei rapporti di vita. Non esiste una normalità solo normativa. La normalità è fornita dai fatti, di qualsiasi natura e contenuto, immanenti alla vita sociale e condizionanti, come presupposti interni alla vita umana (quello che Schmitt denomina le forme “tipiche” di vita), il tempo e lo spazio delle norme giuridiche. Nel momento in cui questa immanenza cambia, indipendentemente dalle sue manifestazioni di “anomalia” o “anormalità”, la perseveranza del diritto a non cambiare, a pretendere di rimanere identico a se stesso nelle regole e nei principi, nonostante i fatti, prelude al caos, alla fine dell’autosufficienza conservativa dell’ordinamento giuridico. Il concetto di “suicidio istituzionale”, successivamente introdotto da Ernesto Garzón Valdés<sup>50</sup>, rende ancor più chiara la prospettiva schmittiana. Un sistema giuridico si suicida se giustifica normalità “normative” non più corrispondenti a normalità “fattuali”.

Si tratta di una conclusione importante con riguardo al sistema climatico. Il “suicidio istituzionale” è cosa diversa dall’*“Institutional Failure”*, censito dall’Ipbes (il panel intergovernativo per le politiche sulla biodiversità e i servizi ecosistemici) per scandire le manifestazioni settoriali di inefficacia di singole misure giuridiche rispetto a singoli interventi di tutela ambientale<sup>51</sup>. Il “suicidio” consegue all’ottusa testardaggine giuridica di ignorare i tempi delle dinamiche naturali del sistema terrestre<sup>52</sup>.

Schmitt non parla di “suicidio istituzionale”; però spiega che qualsiasi ordinamento giuridico, indifferente o negligente nel farsi carico di una situazione divenuta totalmente “abnorme” (*abnorm*), si delegittima da sé.

L’emergenza planetaria è una situazione totalmente “abnorme”.

48. Schmitt, 1972, pp. 39 ss., 250 ss.

49. Foucault, 2000, pp. 52 ss.

50. Garzón Valdés, 2000.

51. Ipbes, *Institutional Failure*, Glossary (<https://ipbes.net/glossary/>).

52. Campeggio, 2022.

Alcuni l'hanno paragonata a una tempesta “perfetta” gravida di una “tragedia morale”<sup>53</sup>: “perfetta”, perché attivata dal concorso, nello stesso tempo e nello stesso spazio planetario, di più fattori perturbatori antropogenici (aumento della temperatura media globale, perdita di biodiversità, inquinamento, zoonosi, desertificazione, estinzioni di massa ecc.), capaci di moltiplicarsi a cascata, con effetti domino di distruzione crescente; “morale”, perché imporrebbe ai sistemi convenzionali umani, incluso il diritto, ripensamenti assiologici sulle giustificazioni delle regole di convivenza. Questa lettura è interessante ma inadeguata, perché ignora il fattore tempo, quale variabile del sistema climatico sottratta alla disponibilità umana, e riduce la “tragedia” a una questione etica, su cui deliberare nei tempi e nei modi che si preferiranno<sup>54</sup>.

Il tempo, invece, è in scadenza: è un “*Endgame*”, come accennato; per cui, di effettivamente “tragico”, c’è l’orizzonte temporale dell’azione, non quello morale<sup>55</sup>.

In un parola, la domanda non è *che cosa* decidere risolutivamente, bensì *entro quando* farlo.

Non a caso, si parla sempre più frequentemente di “tragedia della scienza del cambiamento climatico”<sup>56</sup> per denunciare questo equivoco di fondo, che separa gli scienziati sociali, preoccupati di salvare desideri e necessità umane acquisite con l’evoluzione delle loro istituzioni, dagli scienziati naturali, consapevoli del sovrastante predominio temporale del sistema climatico su quelle istituzioni.

Foucault probabilmente aveva ragione. Pur non essendosi mai occupato di questi problemi, la sua idea di normalità non equivale a quella schmittiana. Non coincide con un fatto presupposto dall’ordinamento, la cui “abnormalità” richiede risposte risolutive per evitare suicidi. La normalità fattuale è ormai espunta dall’orizzonte epistemico della modernità, sostituita dai progetti di “normalizzazione” perseguiti dalle istituzioni e dal diritto. Di conseguenza, anche l’idea di limite perde qualsiasi valenza ultimativa sulla disponibilità umana del tempo e dello spazio<sup>57</sup>.

Nessuna emergenza sarebbe in grado di sradicare questa matrice artificiale dell’autoconservazione umana<sup>58</sup>.

L’“*Endgame*” ci lascia indifferenti.

53. Gardiner, 2011.

54. Del resto, la lettura di Gardiner è precedente alle nuove e più complete acquisizioni sulla drammatica distruzione del pianeta.

55. Bolton, Despres, Pereira De Silva, Samama, Svartzman, 2020.

56. Szerszynski, 2020; Glavovic, Smith, White, 2021.

57. Supiot, 2020.

58. Anders, 2007.

#### 4. RIBELLARSI ALL’“ENDGAME” ATTRAVERSO IL DIRITTO

Chi si ribella a questa ineluttabilità, forza le istituzioni. Scioperi del clima, disobbedienza civile, azioni giudiziarie strategiche ed esemplari, sabotaggi<sup>59</sup>. Sono tutte forme per costringere opinione pubblica e decisori a discutere e agire sull’autoconservazione istituzionale in ragione e in funzione dei tempi di autoconservazione del sistema climatico; per rompere con la mitologia dell’autosufficienza umana.

Un elemento accomuna i discorsi ribelli: l’invocazione di una fonte normativa, per lungo tempo rimasta in ombra, sottovalutata e quasi disprezzata dalla stragrande maggioranza degli interpreti del diritto e degli scienziati sociali: la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Unfccc) del 1992.

Questo documento rappresenta l’unico atto normativo planetario, in ragione della sottoscrizione di quasi tutti gli Stati del mondo, fondato su una esigenza di “normalizzazione normativizzata”: ricongiungere e riconciliare gli ordinamenti giuridici con l’intero sistema climatico.

Si tratta di una fonte unica nel panorama delle forme giuridiche di regolazione dell’autoconservazione umana, per varie ragioni: perché a contenuto sistematico, in quanto riguardante il problema del riscaldamento globale antropogenico come causa dell’instabilità spazio-temporale dell’intero sistema climatico e non di singole, settoriali matrici ambientali; perché a definizione vincolata, nel senso di contenere qualificazioni sottratte alla libertà interpretativa dell’operatore giuridico e appartenenti alla “normalità” delle acquisizioni scientifiche sui fatti; perché a vigenza universale con adempimento non sinallagmatico ma per obiettivi di “salvezza” planetaria (realizzare la stabilizzazione climatica della Terra, compromessa dall’azione umana, per salvare l’umanità e gli ecosistemi).

In pratica, è l’unica fonte “salvifica” per il pianeta e i suoi abitanti. È una caratteristica sconosciuta ad altri sistemi normativi.

La Convenzione fornisce una doppia rappresentazione della famiglia umana: come unità cosmopolitica di viventi (dato che qualifica il cambiamento climatico “preoccupazione” del genere umano) e come relazione internazionale tra Stati (dato che impone loro l’obbligo di stabilizzare il sistema climatico). Per questo, non si limita a regolare il rischio umano, pretendendo, invece, di eliminarlo per sempre, in termini di esclusione di “qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico”, come si legge nell’art. 2. Infine, affida alle scienze del sistema Terra il compito di definire la “normalità” di convivenza tra umani e natura. L’Ipcc, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, serve allo scopo, realizzato attraverso l’elabo-

59. Burkett, 2016; Malm, 2022.

razione di documenti periodici di aggiornamento sulle conoscenze scientifiche riguardanti l'intero sistema climatico, i cui contenuti non solo sono sottoposti a procedura di revisione paritaria e libera della comunità scientifica mondiale, ma integrano pure i c.d. *“Sommari per i decisori politici”*, frutto di accordi con gli Stati. La finalità è appunto quella di rappresentare una “normalità” condivisa, tra scienza e politica, che giustifichi la conseguente “normatività” giuridica<sup>60</sup>.

Ecco perché, adesso, essa viene cavalcata dai movimenti di disobbedienza. Ora che l’*“Endgame”* scandisce la situazione “abnorme” degli ordinamenti giuridici, si chiede di agire non per una “morale”, ma per un dovere giuridico di autoconservazione della specie umana, condiviso dal diritto sulla base della conoscenza.

Non è la prima volta che le disposizioni normative rivivono di significati più pregnanti rispetto al passato<sup>61</sup>.

È la prima volta che accade per riconciliare l’autoconservazione giuridica con quella del pianeta Terra.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Anders, G. (2007). *L'uomo è antiquato. Vol. 2: sulla distruzione della vita nell'epoca della terza rivoluzione industriale* (trad. it. M.A. Mori). Bollati Boringhieri.
- Bardi, U. (2017). *The Seneca Effect: when Growth is Slow but Collapse is Rapid*. Springer.
- Bauman, S. (2007). *Vita liquida* (trad. it. M. Cupellaro). Laterza.
- Benveniste, E. (1976). *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Potere, diritto, religione* (trad. it. M. Liborio). Einaudi.
- Blumenberg, H. (1992). *La legittimità dell'età moderna* (trad. it. C. Marelli). Marietti.
- Bobbio, N. (1994). *Norma giuridica*. In *Contributi ad un dizionario giuridico* (pp. 215-234). Giappichelli.
- Bolton, P., Despres, M., Pereira De Silva, L.A., Samama, F., Svartzman R. (2020). *The Green Swan*. Bis.
- Boyd White, J. (2010). *Quando le parole perdono il loro significato* (trad. it. R. Casertano). Giuffrè.
- Bretone, M. (2004). *Diritto e tempo nella tradizione europea*. Laterza.
- Brevini, F. (2013). *L'invenzione della natura selvaggia*. Bollati Boringhieri.
- Brückner, J. (2019). *Transition Approaches*. In *The Handbook of Political, Social, and Economic Transformation*, eds. W. Merkel, R. Kollmorgen, H.-J. Wagener (pp. 65-72). Oxford Academic.
- Burkett, M. (2016). Climate Disobedience. *Duke Environmental Law & Policy Forum*, 27, 1-50.

60. De Pryck, 2021.

61. Boyd White, 2010.

- Camerlengo, Q. (2020). *Natura e potere*. Mimesis.
- Campeggio, G. (2022). L'emergenza climatica tra “sfera dell'insindacabile” e istituzioni suicide. *LaCostituzione.info*, 7 settembre 2022.
- Canguilhem, G. (1998). *Il normale e il patologico* (trad. it. D. Buzzolan). Einaudi.
- Carducci, M. (2022). *Le basi epistemologiche dell'emergenza climatica e dell'Health Equity*. Cedeuam.
- Chessà, O. (2019). *Dentro il Leviatano. Stato, sovranità e rappresentanza*. Mimesis.
- Costa, P. (2019). La “transizione”. Uno strumento metastoriografico?, *Diacronia*, 1, 13-41.
- Cuocolo, L. (2009). *Tempo e potere nel diritto costituzionale*. Giuffrè.
- Cuturi, F. (a cura di) (2020). *La natura come soggetto di diritti*. EditPress.
- De Pryck, K. (2021). Intergovernmental Expert Consensus in the Making. *Global Environmental Politics*, 21, 108-129.
- Di Santo, L. (2012). *L'universo giuridico tra tempo patico e tempo gnosico*. Cedam.
- Elhacham, E., Ben-Uri, L., Grozovski, J. (2020). Global Human-Made Mass Exceeds All Living Biomass. *Nature*, 588, 442-444.
- Farinelli, F. (2007). *L'invenzione della Terra*. Sellerio.
- Feyerabend, P. (2009). *Naturphilosophie*. Suhrkamp.
- Fischel, S.R. (2017). *The Microbial State*. The Minnesota University Press.
- Fitzpatrick, P. (1998). *La mitología del derecho moderno*. Siglo Veintiuno Editores.
- Foucault, M. (2000). *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)* (trad. it. V. Marchetti, A. Salomoni). Feltrinelli.
- Id. (2010). *Eterotopia* (trad. it. S. Vaccaro, T. Villani, P. Tripodi). Mimesis.
- Gardiner, S. (2011). *A Perfect Moral Storm*, Oxford Academic.
- Garzón Valdés, E. (2000). *Instituciones suicidas*. Editorial Paidós.
- Giuliani, A. (1997). *Giustizia e ordine economico*. Giuffrè.
- Glavovic, B.C., Smith, T.F., White, I. (2021). The Tragedy of Climate Change Science. *Climate and Development*, 1-5.
- Glenn, H.P. (2011). *Tradizioni giuridiche nel mondo* (trad. it. S. Ferlito). Il Mulino.
- Graeber, D., Wengrow, D. (2022). *L'alba di tutto. Una nuova storia dell'umanità* (trad. it. R. Zuppet). Rizzoli.
- Gümplová, P. (2020). Sovereignty over Natural Resources. A Normative Reinterpretation. *Global Constitutionalism*, 9, 7-37.
- Haberl, H., Erb, K.-H., Krausmann, F. (2014). Human Appropriation of Net Primary Production. *Annual Review of Environment and Resources*, 39, 363-391.
- Hartog, F. (2022). *Chronos. L'Occidente alle prese con il tempo* (trad. it. V. Zini). Einaudi.
- Hobbes, T. (2013). *Leviatano* (trad. it. G. Micheli). Rizzoli.
- Id. (2019). *De cive* (trad. it. T. Magri). Editori Riuniti.
- Hobsbawm, E.J., Ranger, T. (1983), *L'invenzione della tradizione* (trad. it. E. Basaglia). Einaudi.
- Horkheimer, M., Adorno, T.W. (1997). *Dialettica dell'illuminismo* (trad. it. R. Solmi). Einaudi.
- Hutchinson, G.E. (1978). *An introduction to Population Ecology*. Yale University Press.
- Irti, N. (2003). *L'ordine giuridico del mercato*. Laterza.

- Jünger, E. (2000). *Al muro del tempo* (trad. it. A. La Rocca, A. Grieco). Adelphi.
- Kelsen, H. (2000). *Lineamenti di dottrina pura del diritto* (trad. it. R. Treves). Einaudi.
- Kemp, L., Xu, C., Depledge, J., Lenton, T.M. (2022). Climate Endgame: Exploring Catastrophic Climate Change Scenarios. *PNAS*, 119, 1-9.
- Kim, R.E. (2021). Taming Gaia 2.0: Earth System Law in the Ruptured Anthropocene. *The Anthropocene Review*, 1-14.
- Krauss, L.M. (2022). *La fisica del cambiamento climatico* (trad. it. G. Bozzi). Raffaello Cortina.
- Lakitsch, M. (2021). Hobbes in the Anthropocene. *Alternatives*, 46, 3-16.
- Lalande, A. (1962). *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, Puf.
- LaMothe, R.W. (2022). Climate Emergency as Revelation. *Religions*, 13, 524-537.
- Lenton, T.M., Rockström, J., Gaffney, O., Rahmstorf, S., Richardson, K., Steffen, W., Schellnhuber, H.J. (2019), Climate Tipping Points: too risky to bet against. *Nature*, 575, 1-5.
- Luciani, M. (2006). Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico. *Giurisprudenza Costituzionale*, IV, 1643-1668.
- Malandrino, C., Marchionatti, R. (a cura di) (2000). *Economia, sociologia e politica nell'opera di Vilfredo Pareto*, Leo S. Olschki Editore.
- Malm, A. (2022). *Come far saltare un oleodotto. Imparare a combattere in un mondo che brucia* (trad. it. V. Ostuni). Ponte alle Grazie.
- Massa Pinto, I. (2022). Fattori esogeni di condizionamento della produzione normativa, indirizzo politico e principio di eteronomia. *Osservatorio sulle fonti*, 2, 849-872.
- O'Gorman, E. (1958). *La invención de América*. Fondo de Cultura Económica.
- Odum, H.T. (2007). *Environment, Power, and Society for Twenty-First Century*. Columbia University Press.
- Prieur, M. (2001). *Droit de l'environnement*. Dalloz.
- Ribas Alba, J.M. (2015). *Prehistoria del derecho*. Alzamura.
- Rouland, N. (1992). *Antropología giurídica* (trad. it. R. Aluffi Beck-Peccoz). Giuffrè.
- Schmitt, C. (1972). *Le categorie del "politico"* (trad. it. P. Schiera). il Mulino.
- Id.. (1991). *Il Nomos della terra* (trad. it. E. Castrucci). Adelphi.
- Solow, R. (1974). The Economics of Resources and the Resources of Economics. *The American Economic Review*, 64, 1-14.
- Spitzer, L. (2009). *L'armonia del mondo. Storia semantica di un'idea* (trad. it. V. Poggi). Il Mulino.
- Supiot, A. (2006). *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto* (trad. it. B.X. Rodriguez). Bruno Mondadori.
- Id. (2020). *La sovranità del limite* (trad. it. A. Allamprese, L. D'Ambrosio). Mimesis.
- Syvitski, J., Waters, C.N., Day, J., Milliman J.D., Steffen, W. (2020). Extraordinary Human Energy Consumption and Resultant Geological Impacts Beginning around 1950 CE Initiated the Proposed Anthropocene Epoch. *Communications Earth & Environment*, 32, 1-13.
- Szerszynski, B. (2020). The Watchman's Part. *Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities*, 1, 91-99.
- Tomasello, M. (2016). *Storia naturale della morale umana* (trad. it. S. Parmigiani). Raffaello Cortina.

- Trevors, J.T., Saier, M.H. (2020). Three Laws of Biology. *Water Air Soil Pollution*, 205, 87-89.
- Van Aken, M. (2020). *Campati per aria*. Elèuthera.
- Wiedmann, T.O., Schandl, H., Lenzen, M., Moran, K. (2015). The Material Footprint of Nations. *PNAS*, 112, 6271-6276.
- Xu, C., Kohler, T.A., Lenton, T.M., Svenning, J.-C., Scheffer, M. (2020). Future of the Human Climate Niche. *PNAS*, 117, 11350-11355.
- Young, R.J.C. (2007). *Mitologie bianche* (trad. it. A. Perri, M. Bilardello). Meltemi.
- Zanuso, F. (2005). *Neminem laedere. Verità e persuasione nel dibattito bio-giuridico*. Cedam.